

ONU - Comitato per l'Eliminazione delle Discriminazioni nei confronti delle Donne

Quarantunesima sessione

11-29 luglio 2011

Osservazioni conclusive del Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione nei confronti delle Donne

Repubblica Italiana

1. Il Comitato ha considerato il sesto Rapporto periodico dell'Italia (CEDAW/C/ITA/CO/6) nel corso della 49ma sessione, il 14 luglio 2011 (CEDAW/C/SR.982 e 983). La Lista dei Temi e delle Questioni poste dal Comitato è contenuta in CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1, e le risposte dell'Italia sono contenute in CEDAW/C/ITA/Q/6.

A. Introduzione

2. Il Comitato esprime il proprio apprezzamento allo Stato-membro per il sesto Rapporto periodico che, in generale, ha seguito le Linee-guida del Comitato per la preparazione dei Rapporti, nonostante sia stato presentato in ritardo ed abbia ecceduto il numero di parole consentito. Il Comitato si rammarica per la natura descrittiva delle informazioni fornite, per le informazioni frammentarie rese sulla situazione delle donne e delle bambine sul territorio italiano, nonché per il riferimento sporadico alle osservazioni conclusive adottate dal Comitato a seguito dell'esame del precedente Rapporto periodico.

3. Il Comitato esprime il proprio apprezzamento allo Stato-membro per la presentazione orale, per le risposte scritte alla Lista delle questioni e dei temi critici sollevati dal gruppo di lavoro della sessione preliminare del Comitato, nonché per la presentazione orale e gli ulteriori chiarimenti alle domande poste oralmente dal Comitato. Il Comitato, inoltre, esprime apprezzamento per le ulteriori informazioni scritte fornite dopo l'incontro nel corso del quale è stato considerato il Sesto Rapporto periodico, pur notando che alcune questioni sollevate dal Comitato non sempre hanno ricevuto risposte chiare e precise.

4. Il Comitato plaude lo Stato-membro per la sua delegazione, presieduta dal Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani e comprendente i rappresentanti di vari Ministeri ed istituzioni nazionali, alcuni dei quali hanno partecipato al dialogo costruttivo in video-conferenza. Il Comitato apprezza il dialogo costruttivo che ha avuto luogo tra la delegazione ed i membri del Comitato.

B. Aspetti positivi

5. Il Comitato accoglie con favore l'adozione, sin dalla considerazione del precedente Rapporto² di alcune nuove leggi ed emendamenti volti alla eliminazione della discriminazione e della violenza

¹ Traduzione a cura della Piattaforma "Lavori in corsa – 30 anni di CEDAW" (Barbara Spinelli di Giuristi Democratici e Claudia Signoretti di Fondazione Pangea onlus) inviata al Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) a commento della traduzione ufficiale fornita dal Governo.

² IV e V Rapporto periodico dell'Italia, gennaio 2005.

nei confronti delle donne, quali: la Legge n.7/2006 contenente disposizioni circa la prevenzione e la proibizione della pratica delle mutilazioni genitali femminili;

(a) la legge n.11/2009 che ha introdotto il reato di *stalking* e la detenzione obbligatoria per l'autore di atti di violenza sessuale;

(b) il D.Lgs. n.198/2006, con cui si è adottato il Codice per le Pari Opportunità tra uomo e donna e il D.Lgs.n.5/2010, con cui il Codice è stato ulteriormente ampliato ed emendato;

(c) il Testo Unico, che include l'A.C. 2426 e l'A.C. 2956 B del 28 giugno 2011, volto ad accrescere la partecipazione delle donne nei C.d.A. delle società quotate ed in quelle a partecipazione pubblica;

6. Il Comitato nota con apprezzamento l'adozione da parte dello Stato-membro dei vari Piani di Azione e Programmi volti ad accelerare l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne ed a promuovere l'uguaglianza di genere, quali:

(a) il Piano di Azione su Donne, Pace e Sicurezza, adottato nel dicembre 2010;

(b) il Piano di Azione sulla Violenza nei confronti delle Donne adottato nell'ottobre 2010.

7. Il Comitato plaude le iniziative e l'impegno dello Stato-membro nel promuovere l'*empowerment* (autodeterminazione) femminile e l'uguaglianza di genere nell'ambito delle Nazioni Unite ed in altre organizzazioni internazionali, segnalando in particolare le iniziative per lavorare verso la messa al bando globale delle mutilazioni genitali femminili e riconoscendo che il Ministero delle Pari Opportunità ha assunto un ruolo preminente a livello mondiale per porre fine alla violenza nei confronti delle donne.

8. Il Comitato, inoltre, plaude lo Stato-membro per l'integrazione della dimensione di genere nei programmi di cooperazione allo sviluppo e per aver intrapreso attività a favore dell'autodeterminazione femminile e dell'uguaglianza di genere, anche in situazioni di conflitto e di instabilità politica.

9. Il Comitato nota con soddisfazione la ratifica da parte dello Stato-membro:

(a) del Protocollo per Prevenire, Sopprimere e Punire la Tratta degli Esseri Umani, specialmente le Donne ed i Minori, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale, nel 2006;

(b) della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, nel 2009;

(c) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la Tratta di esseri umani, nel 2010.

C. Temi di principale preoccupazione e Raccomandazioni

10. Il Comitato ricorda l'obbligazione dello Stato-membro di implementare sistematicamente ed in maniera continuativa tutte le disposizioni della Convenzione e ritiene che i temi critici e le raccomandazioni espresse nelle presenti osservazioni conclusive richiedano l'attenzione prioritaria da parte dello Stato-membro, a partire da ora fino alla presentazione del prossimo Rapporto periodico. Di conseguenza, il Comitato esorta lo Stato-membro a focalizzarsi su tali temi nel contesto delle attività di implementazione e a riportare le azioni intraprese ed i risultati raggiunti nel prossimo Rapporto periodico. Il Comitato invita lo Stato-membro a presentare queste osservazioni conclusive ai competenti uffici governativi, al Parlamento ed alla Magistratura, così da assicurarne la piena attuazione.

Parlamento

11. Pur riaffermando che il Governo ha in via principale la competenza e per primo la responsabilità della piena attuazione delle obbligazioni assunte dallo Stato membro ai sensi della Convenzione, il Comitato sottolinea che la Convenzione è vincolante per tutti i

dipartimenti del Governo e le amministrazioni locali, ed invita lo Stato-membro ad incoraggiare il Parlamento, in linea con le proprie procedure, ad adottare, quando appropriato, ogni misura necessaria ai fini dell'attuazione delle odierne osservazioni conclusive e del processo redazionale del prossimo Rapporto dello Stato-membro.

Precedenti osservazioni conclusive

12. Il Comitato esprime il proprio disappunto per il fatto che molte delle preoccupazioni e delle raccomandazioni formulate dal Comitato in occasione del precedente esame dello Stato-membro (CEDAW/C/ITA/4-5) sono state insufficientemente prese in considerazione, per esempio le raccomandazioni relative alla situazione delle donne nel mercato del lavoro e alla discriminazione salariale che le donne subiscono, (il Comitato si rammarica anche) per la mancanza di una chiara comprensione delle “misure speciali temporanee”, così come per l'insufficiente considerazione per la raccomandazione relativa ad una ampia divulgazione delle osservazioni conclusive.

13. Il Comitato esorta lo Stato-membro a compiere ogni sforzo per dar seguito alle precedenti raccomandazioni, non ancora attuate, così come alle preoccupazioni espresse nelle attuali osservazioni conclusive.

Visibilità della Convenzione e del Protocollo Opzionale

14. Pur notando che lo Stato-membro ha reso disponibile la Convenzione, il Protocollo Opzionale e le precedenti osservazioni conclusive sul sito web del Dipartimento delle Pari Opportunità, il Comitato è preoccupato che le disposizioni contenute in questi due strumenti, così come le raccomandazioni generali del Comitato, non sono state tradotte in italiano e non sono sufficientemente conosciute da tutti i dipartimenti e le amministrazioni locali, dalla società civile e tra le donne stesse. Il Comitato è inoltre preoccupato perché la Convenzione non ha ricevuto lo stesso grado di visibilità e di importanza riservato agli strumenti giuridici regionali, in particolare alle Direttive UE, e pertanto non è regolarmente usata quale riferimento giuridico per le misure, comprese quelle legislative, volte alla eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne e alla promozione dell'uguaglianza di genere nello Stato-membro.

15. Il Comitato esorta lo Stato-membro a:

- (a) prestare maggiore attenzione, nei suoi sforzi per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne, alla Convenzione quale strumento giuridico in materia di diritti umani legalmente vincolante e direttamente applicabile;**
- (b) intensificare i propri sforzi per accrescere la consapevolezza delle donne sui diritti loro riconosciuti dalla Convenzione, nonché sul diritto a proporre comunicazioni individuali e procedure di inchiesta, come previsti dal Protocollo Opzionale;**
- (c) intraprendere azioni concrete al fine di accrescere la conoscenza della Convenzione e del Protocollo Opzionale a tutti i livelli, nazionale, regionale, provinciale e municipale, ed in particolare tra i magistrati, gli operatori legali, i partiti politici, il Parlamento, i funzionari governativi e l'opinione pubblica, al fine di rafforzare l'uso della Convenzione nello sviluppo e nell'implementazione di tutte le norme, le politiche ed i programmi volti alla realizzazione pratica del principio di uguaglianza tra uomo e donna;**
- (d) assicurare che la Convenzione ed il Protocollo Opzionale, così come le raccomandazioni generali del Comitato ed i pareri adottati nelle procedure di comunicazione e d'inchiesta divengano parte integrale dei curricula scolastici, compresi quelli del settore legale e di formazione del settore giudiziario, così da costituire solidamente una cultura giuridica della non-discriminazione nei confronti delle donne e per l'uguaglianza di genere.**

Le obbligazioni e le responsabilità del Governo nazionale

16. Il Comitato ribadisce la propria preoccupazione, già espressa in occasione delle precedenti Osservazioni Conclusive, secondo cui la *devolution* ed il trasferimento dei poteri governativi ai governi regionali e locali possono creare difficoltà relativamente all'attuazione della Convenzione su tutto il territorio nazionale.

17. Il Comitato ribadisce la sua raccomandazione allo Stato-membro affinché assicuri, attraverso strutture e meccanismi di coordinamento e monitoraggio effettivi, l'applicazione efficace e coerente della Convenzione da parte di tutte le autorità regionali e locali, così che sia raggiunta una uniformità di risultati nell'attuazione della Convenzione su tutto il territorio dello Stato-membro.

Sistema nazionale

18. Il Comitato ha preso nota dell'espansione del mandato e delle funzioni del Dipartimento per le Pari Opportunità da parte dello Stato-membro, delle informazioni sui fondi dati al Dipartimento per le Pari Opportunità e sui molteplici meccanismi e reti creati durante il periodo coperto dal Rapporto presso la Presidenza e il Consiglio dei Ministri e i vari Dipartimenti governativi, con l'incarico di eliminare la discriminazione nei confronti delle donne. Il Comitato ribadisce l'importanza del ruolo svolto dalle Organizzazioni Non-Governative nel raggiungimento dell'uguaglianza di genere, che deve essere valorizzato ed incoraggiato dallo Stato-membro.

19. Il Comitato raccomanda che lo Stato-membro:

(a) assicuri che il *gender mainstreaming* sia applicato in maniera coerente nella formulazione e nell'attuazione di tutte le leggi, regolamenti e nei programmi di tutti i Ministeri e di tutte le strutture governative locali;

(b) assicuri risorse sufficienti e sostenibili dal bilancio statale per il lavoro del Dipartimento per le Pari Opportunità, specificamente finalizzate al raggiungimento dell'uguaglianza di genere;

(c) stabilisca consultazioni trasparenti e regolari, attraverso collegamenti formali ed informali con le ONG, in particolare con le associazioni femminili e le attiviste a difesa dei diritti delle donne, al fine di promuovere un dialogo costruttivo e partecipato nel raggiungimento dell'uguaglianza di genere.

Misure speciali temporanee

20. Il Comitato è preoccupato che la comprensione da parte dello Stato-membro del concetto di misure speciali temporanee espresso nel proprio Rapporto non risulti in linea con l'interpretazione del Comitato di dette misure, così come disposta nella raccomandazione generale n.25, e che tali misure non siano applicate in modo sistematico quale strategia necessaria per accelerare il raggiungimento di un'uguaglianza de facto o sostanziale tra uomini e donne in tutti i settori disciplinati dalla Convenzione.

21. Il Comitato invita lo Stato-membro a:

(a) adoperarsi affinché tutti i funzionari competenti acquisiscano la necessaria dimestichezza con il concetto di misure speciali temporanee, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e come interpretato nella raccomandazione generale del Comitato n. 25;

(b) tenere in considerazione il fatto che le sole misure definitive e di lungo periodo potrebbero essere insufficienti per assolvere all'obbligazione generale dello Stato-membro di assicurare i diritti delle donne alla non discriminazione ed alle pari opportunità laddove le misure speciali temporanee sono "mezzi appropriati" per il raggiungimento della parità di genere, in particolare nel settore dell'impiego;

(c) **applicare le misure speciali temporanee in vario modo nei settori in cui le donne sono sottorappresentate, quali il legislativo, l'esecutivo, l'amministrativo e gli organismi politici, o laddove sono svantaggiate, in particolare con lo scopo di migliorare ulteriormente la situazione delle donne nelle aree rurali, le donne migranti, le anziane, le Rom e le Sinti, nonché le donne con disabilità, e fornire risorse aggiuntive, dove necessario, per accelerare il relativo sviluppo.**

Stereotipi e pratiche lesive dei diritti delle donne

22. Pur accogliendo con favore gli sforzi intrapresi nel settore scolastico, quale la settimana contro la violenza, organizzata ogni anno nelle scuole su tutto il territorio nazionale, il Comitato esprime il proprio disappunto circa il fatto che lo Stato-membro non abbia sviluppato un programma completo e coordinato per combattere l'accettazione generalizzata di ruoli stereotipati tra uomo e donna, come raccomandato nelle precedenti Osservazioni Conclusive del Comitato. Il Comitato rimane profondamente preoccupato per la rappresentazione della donna quale oggetto sessuale e per gli stereotipi circa i ruoli e le responsabilità dell'uomo e della donna nella famiglia e nella società. Tali stereotipi, contenuti anche nelle dichiarazioni pubbliche rese dai politici, minano la condizione sociale della donna, come emerge dalla posizione svantaggiata delle donne in una serie di settori, incluso il mercato del lavoro e l'accesso alla vita politica e alle cariche decisionali, condizionano le scelte delle donne nei loro studi ed in ambito professionale e comportano che le politiche e le strategie adottate generino risultati ed impatti diseguali tra uomini e donne.

23. Il Comitato invita lo Stato-membro a:

- (a) **mettere in atto una politica completa, di lungo termine e coordinata, rivolta a uomini e donne, bambine e bambini, per superare l'immagine delle donne come oggetto sessuale e gli stereotipi relativi ai loro ruoli nella società e nella famiglia, in linea con l'art.2 (f) della Convenzione. Tale politica dovrebbe: includere delle misure legali, amministrative e di sensibilizzazione; coinvolgere i pubblici funzionari e la società civile; e rivolgersi all'intera popolazione;**
- (b) **rafforzare l'uguaglianza di genere ed eliminare gli stereotipi patriarcali nel sistema scolastico; ed**
- (c) **assicurare che le tematiche attinenti alla parità di genere ed i programmi di formazione e di sensibilizzazione divengano una componente integrale, sostanziale ed obbligatoria della formazione di tutti gli insegnanti a tutti i livelli.**

24. Nonostante lo Stato-membro abbia recentemente adottato delle misure per affrontare le attitudini stereotipate e sessiste nei media e nell'industria pubblicitaria, dove sono particolarmente diffuse, e dove uomini e donne sono spesso rappresentati in modo stereotipato, il Comitato è preoccupato circa la mancanza di informazioni sull'impatto di tali misure.

25. Il Comitato raccomanda che lo Stato-membro fornisca informazioni sull'esistenza di stereotipi sessisti nei media e nel settore pubblicitario, sulle misure di auto-regolamentazione, quali codici di condotta e meccanismi stabiliti per monitorare e ricevere reclami relativi a fattori sessisti nei media, e sui risultati ottenuti, nel prossimo Rapporto periodico.

Violenza nei confronti delle donne

26. Il Comitato accoglie con favore l'adozione della Legge n.11/2009, che ha introdotto il reato di *stalking* e la detenzione obbligatoria per gli atti di violenza sessuale, il Piano di Azione Nazionale per Combattere la Violenza nei confronti delle donne e lo *Stalking*, così come la prima ricerca completa sulla violenza fisica, sessuale e psicologica nei confronti delle donne, sviluppata dall'ISTAT. Tuttavia il Comitato rimane preoccupato per l'elevata prevalenza della violenza nei confronti di donne e bambine nonché per il persistere di attitudini socio-culturali che condonano la

violenza domestica, oltre ad essere preoccupato per la mancanza di dati sulla violenza contro le donne e bambine migranti, Rom e Sinte. Il Comitato è inoltre preoccupato per l'elevato numero di donne uccise dai propri partner o ex-partner (femminicidi), che possono indicare il fallimento delle Autorità dello Stato-membro nel proteggere adeguatamente le donne, vittime dei loro partner o ex-partner.

27. In linea con la raccomandazione generale n. 19 sulla violenza nei confronti delle donne e con i pareri adottati dal Comitato ai sensi del Protocollo Opzionale, il Comitato sollecita lo Stato-membro a:

(a) dare prioritaria attenzione all'adozione di misure onnicomprensive per affrontare la violenza nei confronti delle donne in famiglia e nella società, rispondendo anche ai bisogni specifici delle donne rese vulnerabili da particolari circostanze, quali le donne Rom e Sinte, le migranti, le anziane e le donne con disabilità;

(b) assicurare che le donne vittime di violenza abbiano immediata protezione, compreso l'allontanamento dell'aggressore dall'abitazione, la garanzia che possano stare in rifugi sicuri e ben finanziati su tutto il territorio nazionale; che possano avere accesso al gratuito patrocinio, alla assistenza psico-sociale e ad un'adeguata riparazione, incluso il risarcimento;

(c) assicurare che i pubblici ufficiali, specialmente i funzionari delle Forze dell'ordine ed i professionisti del settore giudiziario, medico, sociale e scolastico sistematico ricevano una sensibilizzazione sistematica e completa su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle bambine;

(d) migliorare il sistema per un'appropriata raccolta dei dati relativi ad ogni forma di violenza nei confronti delle donne, compresi dati relativi alla violenza domestica, alle misure di protezione, alle azioni penali ed alle sentenze di condanna, e condurre indagini appropriate al fine di valutare la prevalenza della violenza subita dalle donne appartenenti a categorie svantaggiate, quali le donne Rom e Sinte, le migranti, le anziane e le disabili;

(e) predisporre ulteriormente, in collaborazione con un'ampia gamma di attori, comprese le organizzazioni femminili e le altre organizzazioni della società civile, delle campagne di sensibilizzazione attraverso i media e delle campagne di educazione pubblica, affinché la violenza nei confronti delle donne venga considerata socialmente inaccettabile, e divulgare informazioni al pubblico sulle misure esistenti al fine di prevenire gli atti di violenza nei confronti delle donne;

(f) ratificare prontamente la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la Lotta alla Violenza nei confronti delle donne e sulla Violenza Domestica.

Tratta e sfruttamento della prostituzione

28. Il Comitato plaude lo Stato-membro per la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'Azione contro la Tratta degli Esseri Umani, la ratifica del Protocollo per Prevenire, Sopprimere e Punire la Tratta di Persone, specialmente Donne e Bambine, ad integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale, e per gli sforzi per dare assistenza sociale alle vittime di tratta identificate e per contro perseguire penalmente i trafficanti. Tuttavia il Comitato è preoccupato che l'applicazione dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998, che prevede un permesso speciale di residenza per le vittime di tratta e sfruttamento, può, se interpretato restrittivamente, privare di adeguata protezione le donne vittime di tratta che sono state trafficate in un altro Paese e successivamente portate in Italia a fini della tratta. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che il "pacchetto sicurezza" adottato dal Governo nel 2010 ha seriamente impedito un'adeguata identificazione delle vittime potenziali di tratta da parte delle Forze dell'ordine.

29. Il Comitato invita lo Stato - membro a:

- (a) tenere in considerazione la dimensione transnazionale della tratta, come riconosciuto nel Protocollo per Prevenire, Sopprimere e Punire la Tratta di Esseri Umani, specialmente le Donne ed i Fanciulli, ad integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale; ed a standardizzare le procedure di identificazione ed individuazione delle vittime potenziali;**
- (b) accelerare il processo di adozione del Piano di Azione Nazionale contro la Tratta;**
- (c) assicurare che l'interpretazione dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998 non privi le donne trafficate in un altro Paese di protezione adeguata.**

30. Il Comitato prende nota che sono in discussione molti Disegni di Legge (incluso l'A.S. 1079 del 2008 per criminalizzare la prostituzione in aree pubbliche), parte di un più generale pacchetto di misure volte a sradicare la prostituzione e lo sfruttamento sessuale. Tuttavia il Comitato è preoccupato per il riconoscimento da parte dello Stato-membro che la proposta di criminalizzazione della prostituzione in spazi pubblici "ha una funzione di pubblica sicurezza e di decoro della vita urbana" e che apparentemente i diritti delle donne coinvolte nella prostituzione in strada - la maggior parte delle quali migranti - non sono stati presi in considerazione nella formulazione di tali misure. Il Comitato nota, inoltre, che lo Stato-membro considera la prostituzione come un fenomeno nascosto e sconosciuto che tende ad essere praticato in spazi chiusi. Il Comitato è preoccupato per l'assenza di programmi di assistenza e sostegno alle donne che desiderano lasciare la prostituzione e che non sono state vittime dello sfruttamento.

31. Lo Stato-membro è incoraggiato a:

- (a) intraprendere un'analisi dell'impatto delle misure proposte per la criminalizzazione della prostituzione in strada, al fine di identificare i potenziali rischi per lo sfruttamento delle donne che possono muoversi dai circuiti di prostituzione all'aperto a luoghi chiusi, dove – come riconosciuto dallo Stato-membro – la prostituzione rimane un fenomeno nascosto e sconosciuto;**
- (b) continuare a formulare strategie e programmi per prevenire l'avviamento alla prostituzione e stabilire programmi di supporto e riabilitazione per le donne che desiderano lasciare la prostituzione, fornendo anche informazioni e sostegno per forme alternative di sostentamento.**

La partecipazione nella vita politica e pubblica

32. Il Comitato nota una limitata crescita della rappresentanza delle donne in Senato e alla Camera dei Deputati, ma rimane profondamente preoccupato per il fatto che le donne sono ancora sottorappresentate nel Parlamento Nazionale, a livello regionale, nel settore giudiziario, nelle posizioni di vertice della pubblica amministrazione e nella carriera diplomatica, così come in ruoli decisionali del settore privato, limitando così la partecipazione delle donne nei processi decisionali in tutti i settori. Il Comitato, inoltre, esprime preoccupazione per la mancanza di informazioni sulla presenza delle donne migranti nelle posizioni decisionali in un Paese dove i migranti costituiscono un'ampia percentuale della popolazione.

33. Il Comitato sollecita lo Stato-membro a:

- (a) intensificare gli sforzi per rafforzare la rappresentanza femminile nei ruoli di leadership ed nelle posizioni decisionali negli organismi politici, compresi il Parlamento ed i Consigli regionali, la pubblica amministrazione, il servizio diplomatico, e nel settore privato, e a tal fine lo esorta ad adottare adeguate misure speciali temporanee;**
- (b) adottare ulteriori misure per accelerare il raggiungimento della piena ed eguale partecipazione delle donne nei processi decisionali, a tutti i livelli ed in tutti i settori;**

(c) considerare l'adozione di ulteriori misure legislative in applicazione dell'articolo 51 della Costituzione, per accrescere il numero delle donne nelle cariche pubbliche e politiche, anche attraverso l'uso delle quote di genere, e assicurare un'adeguata rappresentanza in tali posizioni per le donne Rom e migranti, nonché per le donne del Sud del Paese.

Istruzione

34. Il Comitato è preoccupato per l'elevato tasso di abbandoni scolastici da parte delle minori Rom e Sinte e per il fatto che queste rimangono in una situazione di vulnerabilità e marginalizzazione relativamente all'accesso all'istruzione.

35. Il Comitato invita lo Stato-membro a:

(a) attuare misure per ridurre tali tassi e per reintegrare le giovani Rom e Sinte nel sistema scolastico; e

(b) fornire informazioni, nel prossimo Rapporto, sui progetti concreti volti all'istruzione delle bambine e donne Rom nella cornice del Decennio per l'Inclusione dei Rom 2005-2015.

Lavoro

36. Il Comitato nota l'adozione di varie misure prese dallo Stato-membro per sostenere la partecipazione femminile nel mercato del lavoro e facilitare la conciliazione tra famiglia e lavoro, quali il "Piano Italia — 2020" e la "Direttiva sulle misure per attuare il principio di parità tra uomo e donna nella P.A.". Il Comitato continua ad essere preoccupato per la situazione delle donne nel mercato del lavoro, caratterizzata dalla persistenza di un elevato tasso di disoccupazione femminile, nonostante l'alto livello di istruzione delle donne. Il Comitato intende portare all'attenzione dello Stato-membro la situazione di svantaggio delle donne che interrompono la propria carriera per ragioni familiari e le relative conseguenze sul pensionamento e le pensioni di anzianità, nonché la concentrazione delle donne in aree lavorative poco remunerative, la differenza salariale tra uomo e donna ed il fatto che un numero significativo di donne lascia la forza-lavoro dopo la nascita dei figli e che solo il 10% dei congedi parentali viene richiesto dai padri. Il Comitato nota l'intenzione dello Stato-membro di adottare un piano nazionale di riforma che preveda, entro il 2020, un aumento del 12% dell'occupazione femminile, oltre l'introduzione di incentivi per un lavoro stabile. A tal proposito, il Comitato sottopone all'attenzione dello Stato-membro l'obbligo di assicurare l'uniformità di risultati di una tale riforma su tutto il territorio nazionale.

37. Il Comitato esorta lo Stato-membro a:

(a) continuare ad adottare misure concrete per assicurare *de facto* uguali opportunità a uomini e donne nel mercato del lavoro, adottando, tra le altre, anche misure speciali temporanee in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e con la raccomandazione generale del Comitato n.25;

(b) adottare misure concrete ed operative per eliminare la segregazione lavorativa, sia orizzontale che verticale, anche attraverso l'istruzione, la formazione, gli aggiornamenti e la garanzia di un effettivo funzionamento dei sistemi di tutela previsti dalla legge;

(c) sviluppare ed applicare sistemi di valutazione del lavoro, basati su criteri di genere, oltre a raccogliere dati disaggregati per genere relativi al tipo e all'estensione dei differenziali salariali per eliminare la prassi per cui le donne ricevono una retribuzione diseguale a parità di lavoro;

(d) monitorare l'impatto dell'uso dei contratti a tempo determinato e delle altre forme contrattuali flessibili oltre ad accrescere gli incentivi per i datori di lavoro, quando appropriato, per contrastare le possibili conseguenze sfavorevoli per le donne di tali contratti,

specialmente con riguardo alla sicurezza del lavoro, ai livelli salariali, alla pensione ed ai benefici pensionistici;

(e) accrescere gli sforzi per assicurare la conciliazione vita-lavoro e promuovere l'equa condivisione degli impegni domestici e familiari tra uomo e donna, anche attraverso l'innalzamento degli incentivi per gli uomini per l'esercizio del diritto ai congedi parentali, e azioni concertate per garantire ulteriori servizi all'infanzia per le diverse fasce di età, in particolare in quelle Regioni in cui tali strutture scarseggiano.

38. Il Comitato prende nota dei passi intrapresi dal Governo dello Stato-membro per aumentare le ispezioni del lavoro al fine di controllare l'uso distorto delle "dimissioni in bianco", in base al quale le lavoratrici in stato di gravidanza sono forzate a lasciare il lavoro. Tuttavia si rammarica che la Legge n.188/2007 sia stata abrogata.

39. Il Comitato esorta lo Stato-membro ad adottare tutte le misure appropriate per eliminare la pratica delle c.d. "dimissioni in bianco".

40. Il Comitato è, inoltre, preoccupato per le difficoltà incontrate dalle donne immigrate e dalle donne con disabilità relativamente alla loro integrazione e partecipazione nel mercato del lavoro.

41. Il Comitato invita lo Stato-membro a focalizzarsi sulle questioni delle donne migranti e delle donne con disabilità, che possono soffrire di forme multiple di discriminazione, nell'ambito delle politiche e dei programmi relativi al lavoro, al fine di intensificare gli sforzi, anche attraverso l'adozione di misure speciali temporanee, in linea con l'art. 4, paragrafo 1, della Convenzione e la raccomandazione generale del Comitato n.25, volti al raggiungimento in concreto di pari opportunità nel mercato del lavoro (uguaglianza sostanziale) per le donne migranti e le donne disabili.

Salute

42. Il Comitato accoglie con favore i risultati raggiunti con il Piano nazionale 2010-2012 per la Prevenzione e l'Organizzazione dei Programmi di Screening per prevenire il cancro mammario, ma nota con preoccupazione che tale tipo di cancro è il più comune oltre che causa di mortalità per le donne in Italia. Anche se il Comitato riconosce i risultati raggiunti su tutto il territorio nazionale, il Comitato rimane preoccupato che oltre il 60% delle donne nel Sud del Paese non hanno accesso alla mammografia perfino nella cornice dei programmi organizzati.

43. Il Comitato esorta lo Stato-membro ad adottare misure per assicurare pari accesso e disponibilità di mammografie e servizi di screening per le donne su tutto il territorio, incluse le regioni del sud.

44. Pur notando gli sforzi per registrare i nuovi casi di infezione da HIV e quelli di redazione delle linee-guida per la terapia e la diagnosi sul territorio dello Stato-membro, anche per le donne, il Comitato è preoccupato del fatto che non è disponibile alcun dato sistematico e comparabile sull'incidenza dell'HIV tra le donne tossicodipendenti in carcere. Inoltre il Comitato è preoccupato del fatto che le donne immigrate vengano infettate dall'HIV/AIDS in maniera esponenziale.

45. Il Comitato raccomanda che lo Stato-membro:

(a) includa nel prossimo Rapporto periodico delle informazioni sulle misure intraprese per assicurare un approccio di genere nei servizi di cura e prevenzione per le donne detenute affette da HIV/Aids;

(b) adottati delle misure di prevenzione e forniscano servizi e trattamenti medici specializzati per le donne immigrate affette da HIV/Aids.

Donne in aree rurali

46. Il Comitato accoglie con favore le numerose informazioni fornite dallo Stato-membro sulle donne in aree rurali. Il Comitato si rammarica tuttavia che le donne in aree rurali incontrino specifici impedimenti nel pieno ed uguale godimento e nell'esercizio dei diritti previsti dalla Convenzione. Il Comitato è altresì preoccupato per la mancanza di informazioni attendibili sulla situazione sociale ed economica delle donne in aree rurali, in particolare per le donne immigrate in aree rurali, il loro coinvolgimento imprenditoriale, e per le insufficienti informazioni disponibili circa l'accesso ai servizi medici e sociali per le donne in aree rurali, al gratuito patrocinio per le donne vittime di discriminazione e sull'eventuale adozione di misure speciali per assicurare che le donne in aree rurali partecipino nello sviluppo di politiche che le riguardano.

47. Il Comitato raccomanda che lo Stato-membro adotti delle misure specifiche per assicurare che le donne che lavorano in aree rurali abbiano reali possibilità di beneficiare di indipendenza economica e pari opportunità con gli uomini, anche nell'accesso ai servizi sociali e medici, alla consulenza e alla assistenza in caso di violenza, oltre ad assicurare la partecipazione delle donne nelle aree rurali nello sviluppo di politiche che le riguardano.

Relazioni familiari e conseguenze economiche del divorzio

48. Il Comitato accoglie con favore il Disegno di legge approvato dal Parlamento, nel giugno 2011, che riconosce che i bambini nati al di fuori del matrimonio hanno gli stessi diritti dei figli di coppie sposate. Il Comitato nota che la mediazione obbligatoria nell'ambito dei procedimenti di divorzio non si applica nei casi di violenza intra-familiare, ma rimane comunque preoccupato per la durata delle procedure di divorzio, che può accrescere il rischio di violenza nei confronti delle donne. Il Comitato nota anche che i diritti di eredità e proprietà che in passato erano esclusivamente riconosciuti alla mogli ed ai mariti vengono progressivamente accordati alle unioni di fatto (alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione).

49. Il Comitato raccomanda allo Stato-membro di:

(a) ridurre la durata del procedimento di divorzio ad un anno, secondo il progetto attualmente in discussione in Parlamento;

(b) continuare a proteggere e rafforzare i diritti, in particolare quelli economici, delle donne conviventi.

50. Il Comitato ha notato che la Legge n.54/2006 ha introdotto l'affido condiviso (fisico) come via preferita in caso di separazione o divorzio. Tuttavia il Comitato è preoccupato per la mancanza di studi sugli effetti di questo cambiamento legale, in particolare alla luce di ricerche comparative che indichino gli effetti negativi sui minori, specialmente sui bambini più piccoli, in caso di imposizione dell'affido condiviso. Il Comitato è, inoltre, preoccupato per il fatto che, nell'ambito dei procedimenti relativi all'affido condiviso, in caso di presunti episodi di abuso sui minori, possano essere prodotte consulenze basate sulla dubbia teoria della Sindrome da Alienazione Parentale.

51. Il Comitato chiede allo Stato-membro di valutare le modifiche normative in materia di affido condiviso dei minori, attraverso studi scientifici, al fine di valutare gli effetti di lungo termine sulle donne e sui minori, tenendo in considerazione l'esperienza registrata negli altri Paesi su queste problematiche.

Gruppi di donne svantaggiate

52. Pur notando le misure prese per rafforzare l'integrazione delle donne migranti, Rom e Sinte nella società italiana, il Comitato è profondamente preoccupato che esse sono soggette a forme di discriminazione multipla relativamente all'accesso all'istruzione, alla salute ed al lavoro. Il Comitato rimane, inoltre, preoccupato per la violenza e la discriminazione di genere che tali donne subiscono nelle rispettive comunità, quali il matrimonio precoce. Il Comitato, inoltre, nota la prevalenza delle mutilazioni genitali femminili tra le donne migranti. Il Comitato è, infine, preoccupato dal fatto che il Rapporto dello Stato-membro contiene insufficienti informazioni circa le misure prese per migliorare la situazione delle donne anziane e per il fatto che le donne anziane possano essere marginalizzate, in particolare quelle migranti.

53. Il Comitato esorta lo Stato-membro a:

- (a) intensificare i propri sforzi per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne Rom, Sinte, migranti, rifugiate, richiedenti-asilo ed anziane relativamente all'accesso all'istruzione, alla salute ed al lavoro;**
- (b) raccogliere dati sui matrimoni precoci tra le giovani Rom e Sinte;**
- (c) adottare misure volte a prevenire la discriminazione nei confronti delle donne appartenenti a gruppi svantaggiati, in seno alle rispettive comunità nonché nella società nel suo insieme, a combattere la violenza nei loro confronti e ad accrescere la loro consapevolezza circa la disponibilità di servizi sociali e di strumenti giuridici così come a renderle più informate sul loro diritto all'uguaglianza di genere e alla non discriminazione;**
- (d) elaborare programmi di formazione e sensibilizzazione che coinvolgano le professioni mediche, le comunità, le organizzazioni femminili ed i leader religiosi, così come lanciare specifiche campagne di informazione culturalmente sensibili per prevenire la discriminazione contro le donne Rom, Sinte e migranti;**
- (e) assicurare la piena attuazione della legislazione che proibisce le mutilazioni genitali femminili, incluso l'esercizio dell'azione penale nei confronti degli autori di tali reati, al fine di eliminare tale pratica lesiva dei diritti delle donne; e**
- (f) condurre ricerche complete e sistematiche sulla discriminazione nei confronti delle donne migranti, rifugiate, asilanti ed anziane, per raccogliere dati sulla loro situazione lavorativa, educativa e sanitaria e su tutte le forme di violenza di cui possono essere vittime, riportando tali informazioni nel prossimo Rapporto periodico.**

Donne rifugiate ed asilanti

54. Persiste la preoccupazione del Comitato per il mancato sviluppo di un approccio di genere nel procedimento per il riconoscimento del diritto all'asilo/status di rifugiato e per l'assenza di leggi e politiche ad hoc relative alle donne asilanti e rifugiate, inclusa la preoccupazione per il mancato riconoscimento delle forme di persecuzione basate sul genere nella determinazione dello status di rifugiato.

55. Il Comitato raccomanda che lo Stato-membro integri pienamente un approccio di genere in tutte le fasi relative al riconoscimento del diritto di asilo/status di rifugiato, inclusa la fase di presentazione della domanda, e riconosca la persecuzione per motivi di genere quale base giuridica per il riconoscimento dello status di della secondo quanto sancito dalla Convenzione del 1951 sui Rifugiati.

La Dichiarazione e la Piattaforma d'Azione di Pechino (Beijing)

56. Il Comitato esorta lo Stato-membro ad utilizzare integralmente, in attuazione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione, la Dichiarazione e la Piattaforma di Azione di Pechino, che rafforza le norme della Convenzione; e richiede, in tal senso, che lo Stato-membro includa nel prossimo Rapporto periodico delle informazioni in materia.

Gli Obbiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs)

57. Il Comitato sottolinea che l'attuazione piena ed effettiva della Convenzione è indispensabile per il raggiungimento degli MDGs. Il Comitato richiede l'integrazione della prospettiva di genere ed una esplicita riflessione sulle disposizioni della Convenzione in tutte le azioni che verranno intraprese per il raggiungimento degli MDGs; e richiede che lo Stato-membro includa delle informazioni di riferimento nel prossimo Rapporto periodico.

Ratifica di altri Trattati

58. Il Comitato prende nota della ratifica da parte dello Stato-membro di nove tra i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani³

Il Comitato incoraggia il Governo italiano a considerare di ratificare i Trattati che non ha ancora ratificato, quali la Convenzione per la protezione dei diritti di tutti i Lavoratori Migranti e delle loro famiglie e la Convenzione internazionale per la protezione di ogni persona dalle Sparizioni Forzate.

Divulgazione

59. Il Comitato richiede la traduzione in italiano e l'ampia diffusione nello Stato-membro delle presenti osservazioni conclusive, al fine di rendere consapevoli le persone, i funzionari di governo, i politici, i parlamentari e le organizzazioni di donne ed in materia di diritti umani, dei passi che essere sono stati intrapresi per assicurare l'uguaglianza formale e sostanziale tra uomini e donne e gli ulteriori passi che sono richiesti in tal senso. Il Comitato richiede che lo Stato-membro assicuri una maggiore divulgazione, in particolare tra le organizzazioni di donne e le organizzazioni in materia di diritti umani, della Convenzione, del Protocollo Opzionale, delle raccomandazioni generali del Comitato, della Dichiarazione e della Piattaforma di Azione di Pechino, nonché dei risultati della 23ma sessione speciale dell'Assemblea Generale, intitolata "Donne 2000: uguaglianza di genere, sviluppo e pace nel ventunesimo secolo".

Follow-up alle osservazioni conclusive

60. Il Comitato richiede che lo Stato-membro fornisca, entro due anni, informazioni scritte sui passi intrapresi per attuare le raccomandazioni contenute nei paragrafi 23 (stereotipi) e 27 (violenza sulle donne).

Preparazione del prossimo Rapporto

³ Il Patto internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali; il Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici; la Convenzione Internazionale per la Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale; la Convenzione sulla Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione nei confronti delle Donne; la Convenzione Contro la Tortura; la Convenzione sui Diritti del Fanciullo; la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di tutti i Lavoratori Migranti ed i Membri delle loro Famiglie e la Convenzione Internazionale per la Protezione di tutte le Persone dalle Sparizioni Forzate; la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità.

61. Il Comitato richiede che lo Stato-membro assicuri un'ampia partecipazione di tutti i ministeri ed enti pubblici nella preparazione del prossimo Rapporto, così come la consultazione con una varietà di organizzazioni di donne e di organizzazioni per i diritti umani durante tale fase.

62. Il Comitato richiede che lo Stato-membro risponda alle preoccupazioni espresse nelle presenti osservazioni conclusive nel prossimo Rapporto periodico ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione. Il Comitato invita lo Stato-membro a presentare il 7[^] Rapporto periodico nel luglio 2015.

63. Il Comitato invita lo Stato-membro a seguire le linee guida armonizzate sulla reportistica relativa ai trattati internazionali sui diritti umani, incluse le linee guida sui *documenti di riferimento comuni e sui documenti specifici relativi ai singoli trattati* approvate alla 5[^] sessione di coordinamento dei Comitati relativi all'attuazione dei trattati sui diritti umani, nel giugno 2006 (HRI/MC/2006/3 and Corr.1). Le Linee-guida sulla reportistica relative alla Convenzione CEDAW adottate dal Comitato alla 40[^] sessione del gennaio 2008 devono essere applicate congiuntamente con le linee guida armonizzate del *testo di riferimento*. Insieme costituiscono le Linee-guida armonizzate sulla reportistica ai sensi della CEDAW. Il Documento specifico relativo al Trattato CEDAW, integrativo del documento di riferimento, deve essere limitato a 40 pagine, mentre la versione aggiornata del documento di riferimento non deve eccedere le 80 pagine.